



Città metropolitana
di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre

OGGETTO: SUA per conto del Comune di Chioggia: conservazione e manutenzione triennale del verde pubblico della città di Chioggia” C.I.G. 7296494952

Un operatore economico formula il seguente quesito:

17) Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto (sempre che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 13 punto 12 del capitolato di appalto) garantendo, compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL.;

Nello specifico: l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto.

Con *tutti* cosa si intende? Quale numero?

Risposta

Si premette che in merito alla clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice degli appalti e ripresa al punto 17 del disciplinare di gara, la costante Giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 22.12.2013 n.5725) ha chiarito che l'appaltatore subentrante *“deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, mentre i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di armonizzatori sociali”*.

Conseguentemente, poiché la manodopera necessaria allo svolgimento delle lavorazioni non è determinabile a priori essendo legata alle effettive lavorazioni richieste dall'appalto e al tipo di organizzazione dell'operatore economico subentrante, il predetto obbligo di riassorbimento dei lavoratori nello stesso posto di lavoro può anche non concretizzarsi o parzialmente realizzarsi, in quanto, si ripete, detto riassorbimento deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa del nuovo appaltatore, non avendo la clausola in questione valore di adempimento automatico e generalizzato.

A completamento della risposta, si fa presente che il Rup del Comune di Chioggia comunica che gli addetti al servizio in oggetto sono compresi tra le 10 e le 12 unità e che di questi 3 rientrano nella categoria delle persone con disabilità o svantaggiate in applicazione dell'art. 112 del d.lgs 50/2016.

Mestre, 30.01.2018

IL Dirigente S.U.A.
dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)